



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 09.04.2021

Info/73/GIURISPRUDENZA/AFFIDAMENTI IN HOUSE/ Necessita motivazione rafforzata

**GIURISPRUDENZA / AFFIDAMENTI IN HOUSE:  
SERVE MOTIVAZIONE RAFFORZATA DA DATI OGGETTIVI CHE GIUSTIFICHINO  
LA COMPRESIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONCORRENZA**

Proseguiamo con le informazioni su pronunce giurisprudenziali che potrebbero essere utili ad orientarsi nelle attività (come in questo caso relative alla materia degli appalti e affidamenti) di interesse del settore.

Il **Consiglio di Stato**, Sezione III, con la **sentenza n. 2102/2021**, ha fornito importanti indicazioni sulle modalità con le quali devono essere riportati gli elementi a supporto dell'affidamento *in house*, a seguito delle attività svolte in base all'articolo 192, comma 2 dello stesso codice dei contratti pubblici, secondo cui, **ai fini dell'affidamento diretto in house** di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, **le stazioni appaltanti, nella motivazione del provvedimento, devono dare atto “delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”**

Gli oneri motivazionali prescritti dall'art. 192, c. 2, Dlgs n. 50/2016 si risolvono in una **restrizione delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla gestione in house del servizio** e, quindi, della possibilità di derogare alla regola comunitaria concorrenziale dell'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica.

La sentenza del Consiglio di Stato pare applicare correttamente la norma e si pone sulla scia della decisione con cui la Corte costituzionale con la sentenza n. 100/2020, Così come già fatto dalla stessa Corte costituzionale, anche ora questa pronuncia, infatti, opportunamente riconduce la *ratio* della norma a una direttrice pro concorrenziale, secondo cui essa *“risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza”* (Corte cost. n. 100/2020).

La correttezza di tale linea interpretativa è anche confermata dalla lettura del parere n. 855/2016 del Consiglio di Stato sulla bozza di Codice dei contratti pubblici nonché nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, sez. IX, ord., 6 febbraio 2020, C-89/19 a C-91/19; CGUE, sez. IV, sent., 3 ottobre 2019, C-285/18).

Pertanto, come confermato dai giudici amministrativi, l'obiettivo di **promuovere la concorrenza costituisce uno dei pilastri del diritto dell'Unione europea**, ai sensi nell'art. 3, comma 3, TUE, dell'art. 3, lett. b), e nell'art. 119, TFUE, per i benefici che porta al tessuto economico delle imprese e, in definitiva, agli stessi cittadini.

Per gli interessati agli approfondimenti si rimanda al testo della Sentenza allegata.